

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visto il regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», di seguito denominato «Testo unico», ed in particolare l'articolo 128;

Visto il regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza», di seguito denominato «Regolamento di esecuzione», ed in particolare l'articolo 247;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e successive modificazioni, di seguito denominato «Codice», ed in particolare l'articolo 63, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 2 marzo 2009;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Registro delle operazioni commerciali di cui all'articolo 128 del Testo unico. Tenuta e relative annotazioni

1. Colui che esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'allegato A al Codice annota giornalmente le operazioni eseguite nel «registro delle operazioni su cose antiche o usate», previsto dall'articolo 128, primo e secondo comma, del Testo unico, uniformandosi alle prescrizioni di cui all'articolo 247 del relativo Regolamento di esecuzione.

2. Qualora le operazioni commerciali di cui al comma 1 siano effettuate, con riguardo alle singole cose, per prezzi superiori alle soglie di valore indicate all'articolo 2, delle cose commerciate e' riportata una descrizione dettagliata nel registro previsto dall'articolo 128 del Testo unico, e ne e' conservata una documentazione fotografica.

3. Per «descrizione dettagliata» si intende l'annotazione delle caratteristiche specifiche della cosa di interesse storico o artistico, ed in particolare:

della tipologia di opera;

della tecnica di esecuzione;

del supporto materico;

del soggetto rappresentato;

delle dimensioni;

dell'autore, se conosciuto, della scuola o dell'ambito culturale cui l'opera stessa e' riconducibile;

dell'epoca di realizzazione;

dell'expertise o della bibliografia, se esistenti.

4. Ove lo spazio, nel registro destinato alle annotazioni, risulti insufficiente, e' consentito inserire il riferimento al documento fiscale relativo alla operazione commerciale compiuta ed oggetto di annotazione, ovvero ad un diverso atto, anche di parte, a condizione che detti documenti riportino i dati elencati al comma 3 e siano conservati unitamente alla documentazione fotografica di cui al comma 2.

Art. 2.

Le modalita' di annotazione indicate all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, sono obbligatorie per le cose, individuate con riferimento alle tipologie elencate alla lettera A dell'allegato A del Codice e di seguito riportate, il cui prezzo, all'atto della relativa operazione commerciale, abbia superato i limiti di valore distintamente indicati per ciascuna tipologia:**Limiti di valore**

1.

TIPOLOGIE	VALORI (ESPRESSI IN EURO)
1. Reperti archeologici provenienti da: a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine; b) siti archeologici; c) collezioni archeologiche.	Qualunque ne sia il valore
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi piu' di cento anni.	Qualunque ne sia il valore
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale.	12.500
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi	

supporto.	5.000
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.	12.500
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonche' manifesti originali.	5.000
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale, diverse da quelle della categoria 1.	12.500
8. Fotografie, film e relativi negativi.	5.000
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione.	Qualunque ne sia il valore
10. Libri aventi piu' di cento anni, isolati o in collezione.	5.000
11. Carte geografiche stampate aventi piu' di duecento anni.	5.000
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi piu' di cinquanta anni.	Qualunque ne sia il valore
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia;	12.500
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.	12.500
14. Mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni.	12.500
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi piu' di cinquanta anni.	12.500

2. L'uscita dal territorio nazionale delle cose ricomprese nelle tipologie elencate al comma 1, quale che sia il loro valore economico, resta comunque disciplinata dalle disposizioni al riguardo dettate dal Codice. I limiti di valore indicati al comma 1 non costituiscono in nessun caso parametri, neppure presuntivi, per l'accertamento dell'interesse storico o artistico delle cose contemplate nel medesimo comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 maggio 2009

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Bondi

Il Ministro dell'interno: Maroni

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2009.

Ufficio di controllo preventivo Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 5, foglio n. 228.